

Ispezioni sui Sistemi di Gestione della Sicurezza per le aziende soggette al Decreto 105/2015 di soglia inferiore presenti nella Regione Siciliana

Applicazione del D. Lgs. 105/2015 nella Regione Siciliana



La normativa di riferimento

La direttiva
2012/18/UE (cd.
"Seveso III"), recepita
in Italia mediante il
D.Lgs. 105/15

ABROGA

La direttiva 82/501/CE
(cd. **"Seveso"**), recepita
in Italia sei anni dopo con
il DPR n. 175/1988

La direttiva 96/82/CE
(cd. **"Seveso II"**), recepita
in Italia con il D.Lgs.
334/99

La direttiva 2003/105/CE
(emendamenti alla
Seveso II), recepita con il
D.Lgs. 238/05



La normativa di riferimento

Scopo della nuova direttiva

migliorare e aggiornare la direttiva in base alle esperienze acquisite con la Seveso II, in particolare per quanto riguarda le misure di controllo degli stabilimenti interessati, semplificarne l'attuazione nonché ridurre gli oneri amministrativi;

garantire ai cittadini coinvolti un migliore **accesso all'informazione** sui rischi dovuti alle attività dei vicini impianti industriali "Seveso" e su come comportarsi in caso di incidente;

garantire la **possibilità di partecipare alle decisioni relative agli insediamenti** nelle aree a rischio di incidente rilevante e la possibilità di avviare azioni legali, per i cittadini ai quali non siano state fornite adeguate informazioni o possibilità di partecipazione, in applicazione della Convenzione di Aarhus del 1998.



D.Lgs. 105/2015 – Art. 3

DEFINIZIONI riguardanti lo **STABILIMENTO** :

- a) "**STABILIMENTO**", tutta l'area sottoposta al controllo di un gestore, nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, comprese le infrastrutture o le attività comuni o connesse; gli stabilimenti sono stabilimenti di soglia inferiore o di soglia superiore;
- b) "**stabilimento di soglia INFERIORE**", **uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 2 della Parte 1 o nella colonna 2 della Parte 2 dell'Allegato I, ma** in quantità inferiori alle quantità elencate nella colonna 3 della Parte 1, o nella colonna 3 della Parte 2 dell'Allegato I, applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'allegato I;
- c) "**stabilimento di soglia SUPERIORE**", **uno stabilimento nel quale le sostanze pericolose sono presenti in quantità pari o superiori alle quantità elencate nella colonna 3 della Parte 1 o nella colonna 3 della Parte 2 dell'Allegato I,** applicando, ove previsto, la regola della sommatoria di cui alla nota 4 dell'Allegato I;



D.Lgs. 105/2015 – Art. 3

DEFINIZIONI di **IMPIANTO** e **GESTORE**:

h) «**impianto**»: unità tecnica all'interno di uno stabilimento e che si trovi fuori terra o a livello sotterraneo, nel quale sono prodotte, utilizzate, maneggiate o immagazzinate le **sostanze pericolose**; esso comprende tutte le apparecchiature, le strutture, le condotte, i macchinari, gli utensili, le diramazioni ferroviarie private, le banchine, i pontili che servono l'impianto, i moli, i magazzini e le strutture analoghe, galleggianti o meno, necessari per il funzionamento di tale impianto;

i) «**gestore**»: qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce uno stabilimento o un impianto, oppure a cui è stato delegato il potere economico o decisionale determinante per l'esercizio tecnico dello stabilimento o dell'impianto stesso;



D.Lgs. 105/2015 – Art. 3

DEFINIZIONI di **SOSTANZE PERICOLOSE**:

l) «sostanza pericolosa»: una sostanza o miscela di cui alla parte 1 o elencata nella parte 2 dell'allegato 1, sotto forma di *materia prima, prodotto, sottoprodotto, residuo o prodotto intermedio*;

m) «miscela»: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze;

n) «presenza di sostanze pericolose»: la **presenza**, reale o prevista, di sostanze pericolose nello stabilimento, oppure di sostanze pericolose che è ragionevole prevedere che possano essere generate, in caso di perdita del controllo dei processi, comprese le attività di deposito, in un impianto in seno allo stabilimento, in **quantità pari o superiori alle quantità limite** previste nella parte 1 o nella parte 2 dell'allegato 1;



D.Lgs. 105/2015 – Regola sommatoria

Nel caso in cui in uno stabilimento non siano presenti singole sostanze pericolose in quantità pari o superiore alle quantità limite corrispondenti, si applicano le regole della sommatoria per determinare se lo stabilimento sia o no soggetto alle prescrizioni del D.Lgs. 105/2015

Se la somma ottenuta con la formula:

$$q1/QU1 + q2/QU2 + q3/QU3 + q4/QU4 + q5/QU5 + \dots > = 1$$

✓ dove q_x è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella Parte 1 o nella Parte 2 del presente allegato.

✓ QU_x è la quantità limite corrispondente indicata nella colonna 3 della Parte 1 o nella colonna 3 della Parte 2, lo stabilimento considerato è soggetto alla disposizione del presente decreto.



**Stabilimento di
soglia superiore**




D.Lgs. 105/2015 – Regola sommatoria

Se la somma ottenuta con la formula:

$$q1/QL1 + q2/QL2 + q3/QL3 + q4/QL4 + q5/QL5 + \dots > = 1$$

✓ dove q_x è la quantità di sostanze pericolose x (o di sostanze della stessa categoria) presente, compresa nella Parte 1 o nella Parte 2 del presente allegato.

✓ QL_x è la quantità limite corrispondente indicata nella colonna 2 della Parte 1 o nella colonna 2 della Parte 2, lo stabilimento considerato è soggetto alla disposizione del presente decreto.



Stabilimento di
soglia inferiore

La regola della sommatoria va applicata **3 volte**:

- 1) Per sommare le sostanze da H1 a H3;
- 2) Per sommare le sostanze da P1 a P8;
- 3) Per sommare le sostanze da E1 a E2.



Regola sommatoria: Esempio

Categorie delle sostanze pericolose conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008	Quantità (tonnellate)	Quantità limite (tonnellate)	
		Requisiti di soglia inferiore	Requisiti di soglia superiore
Sezione «E» - PERICOLI PER L'AMBIENTE			
E1 Pericoloso per l'ambiente acquatico, cat. di tossicità acuta 1 o di tossicità cronica 1	80	100	200
E2 Pericoloso per l'ambiente acquatico, cat. di tossicità cronica 2	150	200	500

Applichiamo la regola della sommatoria per la categoria delle sostanze pericolose per l'ambiente (colonna 3):

$$80/200 + 150/500 = 0,4 + 0,3 = 0,7 < 1$$

LIMITI di
CATEGORIA
RISPETTATI


Applichiamo la regola della sommatoria per la categoria delle sostanze pericolose per l'ambiente (colonna 2):

$$80/100 + 150/200 = 0,8 + 0,75 = 1,55 > 1$$

STABILIMENTO
DI SOGLIA
INFERIORE



Obblighi del Gestore



Obblighi del gestore – Art. 12

Il Gestore di uno stabilimento RIR è tenuto ad adottare tutte le misure idonee a prevenire gli incidenti rilevanti e a limitarne le conseguenze per la salute umana e per l'ambiente.

E' tenuto inoltre a dimostrare in qualsiasi momento alle autorità competenti e di controllo, in particolare ai fini dei controlli e delle ispezioni, l'adozione di tutte le misure necessarie previste dal D.lgs. 105/2015.



D.Lgs. 105/2015 – Art. 7

Funzioni della **REGIONE**

1. La **REGIONE** o il soggetto da essa designato relativamente agli stabilimenti di soglia inferiore:
 - a) predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;
 - b) si esprime, ai sensi dell'articolo 19, al fine della individuazione degli stabilimenti soggetti ad effetto domino e delle aree ad elevata concentrazione di stabilimenti;
 - c) fornisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le informazioni necessarie per gli adempimenti di cui all'articolo 5 e all'articolo 27, comma 13;
 - d) disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30.



D.Lgs. 105/2015 – Art. 7

Funzioni della **REGIONE**

2. La Regione o il soggetto da essa designato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, fermo restando il supporto tecnico scientifico dell'agenzia regionale per l'ambiente territorialmente competente, può stipulare apposita convenzione con la Direzione regionale o interregionale dei vigili del fuoco competente per territorio.




ATTIVITA'

Aggiornamento elenco impianti RIR

Con l'entrata in vigore del D.lgs. 105/2015, ai sensi dell'art. 13, ogni gestore di stabilimento RIR è obbligato a trasmettere alla Regione, al CTR, al Ministero dell'Ambiente tramite l'ISPRA, alla Prefettura Provinciale, al Comune e al Comando Provinciale dei vigili del fuoco, una notifica redatta secondo il modulo riportato all'Allegato V del suddetto decreto. Tale documento contiene tutte le informazioni necessarie a identificare lo stabilimento RIR (sede, gestore, personale responsabile), le sostanze pericolose presenti, i quantitativi trattati, l'ambiente immediatamente circostante e tutti quei fattori suscettibili di causare o aggravare l'incidente rilevante.

Con l'attività istruttoria e di vigilanza svolta dall'Ufficio, quasi tutti i gestori degli impianti hanno trasmesso la notifica obbligatoria ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 105/2015.





[http://map.sitr.regione.sicilia.it/orbs/rest/services/RIR/Impianti Seveso/MapServer](http://map.sitr.regione.sicilia.it/orbs/rest/services/RIR/Impianti_Seveso/MapServer)




Regione Siciliana
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

LA SITUAZIONE IN SICILIA


La Sicilia, con i suoi **57*** impianti, è una delle regioni a maggiore concentrazione di impianti industriali ad elevato rischio di incidente rilevante.

* dato aggiornato al 31/12/2019


Su un totale di 57 stabilimenti, quelli di soglia inferiore sono 24



LA SITUAZIONE IN SICILIA



LA SITUAZIONE IN SICILIA



IL PIANO DELLE ISPEZIONI

La Regione:

- *predispone il piano regionale di ispezioni di cui all'articolo 27, comma 3, programma e svolge le relative ispezioni ordinarie e straordinarie, e adotta i provvedimenti discendenti dai loro esiti;*

D.D.G. n. 444 del 07/06/2019

Approvazione del Piano delle ispezioni e del programma triennale 2019 – 2021

- *disciplina le modalità anche contabili relative al versamento delle tariffe di competenza regionale di cui all'articolo 30*

Circolare Assessoriale 2947/GAB del 22/07/2019

Circolare per la gestione delle tariffe versate dai gestori ai sensi dell'art. 30, comma 1 del d. Lgs. 105/2015, per l'effettuazione delle ispezioni sugli impianti a rischio di incidente rilevante di soglia inferiore, di competenza della Regione Siciliana



IL PIANO DELLE ISPEZIONI

Anno 2019	N°	Ragione Sociale	Codice Ministero	Classe	Attività
	1	ENIMED S.p.A. – Centro Olio Ragusa	NU093	5	Deposito oli minerali
	2	<u>S.E.M.S.r.l.</u>	NU089	1	Stoccaggio e distruzione di esplosivi
	3	SOL Gas primari S.r.l.	NU121	5	Stabilimento di frazionamento aria
	4	<u>GE.D.E.S. S.r.l. - Gestione Depositi Esplosivi S.r.l.</u>	NU090	1	Importazione, deposito, trasporto e commercio esplosivi
	5	VERSALIS S.p.A.	DU023	5	Stabilimento chimico o petrolchimico
	6	FEMAR LOGISTICA S.r.l.	NU106	1	Stoccaggio e distribuzione all'ingrosso e al dettaglio (ad esclusione del GPL)
	7	MILANA CARBURANTI S.r.l.	NU053	1	Stoccaggio, imbottigliamento e distribuzione GPL
	8	<u>Industria Meridionale Alcolici - I.M.A. S.r.l.</u>	DU017	1	Distillazione - Stabilimento chimico che impiega liquidi infiammabili



IL PIANO DELLE ISPEZIONI

	N°	Ragione Sociale	Codice Ministero	Classe	Attività
Anno 2020	1	ENIMED S.p.A. – Nuovo Centro Olio	NU096	5	Deposito oli minerali
	2	D.M. SERVIZI S.p.A.	NU059	1	Deposito di fitofarmaci e prodotti chimici per l'agricoltura
	3	AIR LIQUIDE ITALIA PRODUZIONE S.r.l.	DU002	5	Produzione e deposito di gas tecnici
	4	ARAGAS s.n.c. di Castellana Raimondo Domenico & C.	NU074	1	Stoccaggio, imbottigliamento e distribuzione GPL
	5	ENEL PRODUZIONE S.p.A.	NU113	5	Produzione, fornitura e distribuzione energia
	6	DISTILLERIA BERTOLINO S.p.A.	NU021	1	Distillazione - Stabilimento chimico che impiega liquidi <u>infiammabili</u>
	7	ELGAS S.r.l. (già <u>SO.GE.GAS S.r.l.</u>)	DU028	1	Stoccaggio, imbottigliamento e distribuzione GPL
	8	REGALGAS DI GRASSO C&C S.a.s.	NU117	1	Stoccaggio, imbottigliamento e distribuzione GPL



Accesso all'informazione – Art. 23


6 - Il comune ove è localizzato lo stabilimento mette tempestivamente a disposizione del pubblico, anche in formato elettronico e mediante pubblicazione sul proprio sito web, le informazioni fornite dal gestore ai sensi dell'articolo 13, comma 5, eventualmente rese maggiormente comprensibili, fermo restando che tali informazioni dovranno includere almeno i contenuti minimi riportati nelle sezioni informative A1, D, F, H, L del modulo di cui all'allegato 5. Tali informazioni sono permanentemente a disposizione del pubblico e sono tenute aggiornate, in particolare nel caso di modifiche di cui all'articolo 18.

<http://augusta.mapperir.anci.it/impianti-a-rischio/>


<http://san-pier-niceto.mapperir.anci.it/>

<http://gela.mapperir.anci.it/>





Regione Siciliana
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente



Regione Siciliana
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente

Applicazione del D. Lgs. 105/2015 – Art. 11

Coordinamento per l'uniforme applicazione del decreto sul territorio nazionale

1. Elaborazione di indirizzi e linee guida in relazione ad aspetti di comune interesse
2. Esame congiunto di temi e quesiti connessi all'applicazione del decreto

OBIETTIVO

Prevenire situazioni di inadempimento e le relative conseguenze

- Quesito n. 3 – Deroga alla notifica
- Quesito n. 5 – Tariffa ispezioni



Quesito n. 3 – In quali casi si applica in pratica la deroga per l'invio della nuova notifica ai sensi dell'art. 13, comma 3, del D. Lgs. 105/2015?

All'art.13, comma 3, viene disposto che *“Quanto previsto ai commi 1 e 2 non si applica se, anteriormente al 1° giugno 2015, il gestore ha già trasmesso la notifica, ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, ai destinatari di cui al comma 1 e se le informazioni contenute nella notifica soddisfano i requisiti di cui al comma 2 e sono rimaste invariate.”*

L'applicazione della deroga all'obbligo di rinnovo della notifica, previsto al comma 1 per gli stabilimenti già soggetti al D.lgs. 334/99, è subordinata al rispetto delle condizioni elencate al suddetto comma 3.

Si rileva che:

- per quanto riguarda i destinatari della notifica, l'art. 13, comma 1 ha modificato l'elenco già previsto dal D.lgs. 334/99, inserendo il soggetto designato dalla Regione, nonché l'ISPRA;
- per quanto riguarda le informazioni di cui al comma 2, con la nuova notifica, che deve essere redatta secondo il modulo riportato in allegato 5, sono state introdotte delle novità significative rispetto a quanto previsto dal D.lgs. 334/99.



Con la notifica ex art. 13 il gestore comunica nuove informazioni, richieste dal comma 2 citato, riguardanti gli stabilimenti adiacenti, i siti che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 105/2015, le aree e gli sviluppi edilizi che potrebbero essere all'origine o aggravare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante e di effetti domino.

Il gestore, infine, ai sensi del comma 4, unitamente alla notifica invia le informazioni indicate nel modulo di cui all'allegato 5. Tale allegato, unificando la notifica e le sezioni informative, introduce alcuni contenuti del tutto innovativi, sia al fine di integrare l'informazione al pubblico sui rischi di incidente rilevante e sulle misure di sicurezza adottate dal gestore, sulle ispezioni, nonché sugli scenari incidentali con impatto all'esterno dello stabilimento, che al fine di fornire elementi tecnici utili per i controlli, specie per quelli degli stabilimenti di fascia inferiore, per i quali non è prevista la presentazione di un rapporto di sicurezza.

Pertanto, anche in caso di invarianza delle condizioni dello stabilimento rispetto a quanto già comunicato con la notifica presentata ai sensi del D.lgs. 334/99, **la deroga prevista dall'art. 13, comma 3, in pratica, non appare trovare concreta applicazione.**



Quesito n. 5 – Alla “prima verifica ispettiva” condotta ai sensi del D.lgs. 105/2015 deve essere applicata la tariffa prevista oppure, nel caso in cui lo stabilimento sia stato già ispezionato secondo le disposizioni del D.lgs. 334/99, tale verifica può essere considerata “successiva verifica ispettiva” con applicazione della tariffa corrispondente secondo i termini stabiliti dal nuovo decreto?

L'allegato I al D.lgs. 105/2015 reca le modalità contabili e le tariffe che i gestori sono tenuti a versare in relazione ai controlli effettuati dagli organi tecnici nazionali e regionali.

L'allegato include i criteri di definizione delle tariffe, individuando 5 categorie di stabilimenti, distinti in base al numero delle sostanze pericolose detenute, alla tipologia dell'attività svolta e all'appartenenza o meno alla categoria delle PMI. Nello specifico, al punto 3 dell'allegato sono previste le “Tariffe relative alle ispezioni”.

Tali tariffe sono differenziate in base alla circostanza che si tratti di una prima verifica ispettiva ovvero di una successiva verifica ispettiva.



L'allegato H reca i criteri per la conduzione delle ispezioni i quali, pur non modificando radicalmente le modalità e le procedure, le innovano in modo significativo.

Le tariffe sono state determinate prendendo a riferimento queste nuove modalità e procedure, in particolare per quanto riguarda le ore-uomo necessarie per la loro effettuazione.

Le Commissioni ispettive incaricate delle ispezioni ai sensi del D.lgs. 105/2015 dovranno pertanto attenersi a quanto indicato dall'allegato H, effettuando in occasione della prima ispezione disposta ai sensi del decreto, un'ispezione completa, secondo le indicazioni dettagliatamente riportate nell'allegato H.

Alla luce degli elementi sopra evidenziati si ritiene pertanto che **per prima verifica ispettiva di uno stabilimento esistente debba intendersi la prima ispezione effettuata ai sensi del D.lgs.105/2015.**



grazie per l'attenzione

Felicia Macaluso

Servizio 2 – Pianificazione Ambientale

felicia.macaluso@regione.sicilia.it

091/7077970



Regione Siciliana
Assessorato Regionale Territorio e Ambiente
Dipartimento Regionale dell'Ambiente